

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE TESSERAMENTI

### COMUNICATO UFFICIALE N. 3/TFN – SEZIONE TESSERAMENTI (2019/2020)

#### TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 1/TFN-ST – RIUNIONE DEL 16.7.2019

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 16 luglio 2019, ha assunto le seguenti decisioni:

#### COLLEGIO

Avv. Andrea Annunziata - **Presidente**; Avv. Massimo Procaccini, Avv. Fabio Sarandrea – Vice **Presidenti**; Vincenzo Esposito Corona, Avv. Stefano Persichelli – **Componenti**; Avv. Salvatore Floriddia - **Segretario**, con l'assistenza del Dr. Francesco Pio Benvenuto.

#### 1) 52 – SOLINAS SILVIA (GENITORE) PER MARCOMINI GABRIELE (CALCIATORE - N. 10.7.2001 – MATR. FIGC 6790173) CONTRO USD USINESE - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA ANNULLAMENTO TESSERAMENTO PER MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA RECLAMANTE).

Propone reclamo innanzi alla Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, la sig.ra Solinas Silvia, genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minorenni Marcomini Gabriele chiedendo dichiararsi nullo e/o inesistente il vincolo pluriennale sottoscritto a favore della USD Usinese, per la stagione sportiva 2018/2019, dal momento che il relativo modulo di tesseramento non reca la sua firma ma, unicamente, quella del minore e dell'altro genitore,

Il reclamo risulta inviato anche alla società di appartenenza, così come risulta versata la necessaria tassa.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, nel verificare la regolarità formale e sostanziale della richiesta ha provveduto a richiedere al Comitato Regionale Sardegna - L.N.D. la documentazione in originale, ivi compresa la copia del provvedimento avverso.

Allo stato non risulta pervenuta alcuna nota e/o controdeduzione ad opera della società, nonostante l'invio della raccomandata.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti nel valutare il reclamo così come proposto rileva che il C.U. n. 135/A del Consiglio Federale in data 30/5/19 ha apportato sostanziali modifiche all'art. 39 NOIF e per quanto concerne il "Tesseramento dei calciatori" richiedendo, espressamente, come il relativo modulo di tesseramento debba essere "sottoscritto da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale".

Quello esibito non reca la firma della reclamante, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale.

Il reclamo, pertanto, merita di essere accolto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, accoglie il ricorso presentato da Solinas Silvia (genitore) per Marcomini Gabriele (calciatore - n. 10.7.2001 – Matr. FIGC 6790173), e per l'effetto, dichiara lo svincolo di quest'ultimo dalla società USD Usinese.

Ai sensi dell'art. 30, comma 21 CGS, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

Dispone restituirsi la tassa.

**2) 53 – AMADU GIULIA (GENITORE) PER CATALDI AGOSTINO DANIELE (CALCIATORE - N. 11.6.2001 – MATR. FIGC 6790223) CONTRO USD USINESE - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA ANNULLAMENTO TESSERAMENTO PER MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA RECLAMANTE).**

Propone reclamo innanzi alla Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, la sig.ra Amadu Giulia, genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore Cataldi Agostino Daniele chiedendo dichiararsi nullo e/o inesistente il vincolo pluriennale sottoscritto a favore della USD Usinese, per la stagione sportiva 2018/2019, dal momento che il relativo modulo di tesseramento non reca la sua firma ma, unicamente, quella del minore e dell'altro genitore,

Il reclamo risulta inviato anche alla società di appartenenza, così come risulta versata la necessaria tassa.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, nel verificare la regolarità formale e sostanziale della richiesta ha provveduto a richiedere al Comitato Regionale Sardegna - L.N.D. la documentazione in originale, ivi compresa la copia del provvedimento avverso.

Allo stato non risulta pervenuta alcuna nota e/o controdeduzione ad opera della società, nonostante l'invio della raccomandata.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti nel valutare il reclamo così come proposto rileva che il calciatore, nato il 11/6/2001, ha raggiunto la maggiore età in data 11/6/2019 e, pertanto, alla data di invio del reclamo del 12/6/2019 lo stesso era maggiorenne ed avrebbe potuto e dovuto rappresentare in proprio le relative rivendicazioni; pur volendo valutare ad ampio raggio quanto rappresentato il reclamo non reca neanche la firma del calciatore e per adesione.

Allo stato, pertanto, il reclamo, appare inammissibile.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 30, comma 21 CGS, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

Dispone incamerarsi la tassa.

**3) 54 – DOMINICI ALESSANDRA (GENITORE) PER MANUNZA FEDERICO (CALCIATORE - N. 13.11.2001 – MATR. FIGC 6893085) CONTRO USD USINESE - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA ANNULLAMENTO TESSERAMENTO PER MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA RECLAMANTE).**

Propone reclamo innanzi alla Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, la sig.ra Dominici Alessandra Silvia, genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore Manunza Federico chiedendo dichiararsi nullo e/o inesistente il vincolo pluriennale sottoscritto a favore della USD Usinese, per la stagione sportiva 2018/2019, dal momento che il relativo modulo di tesseramento non reca la sua firma ma, unicamente, quella del minore e dell'altro genitore, Il reclamo risulta inviato anche alla società di appartenenza, così come risulta versata la necessaria tassa.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, nel verificare la regolarità formale e sostanziale della richiesta ha provveduto a richiedere al Comitato Regionale Sardegna - L.N.D. la documentazione in originale, ivi compresa la copia del provvedimento avverso.

Allo stato non risulta pervenuta alcuna nota e/o controdeduzione ad opera della società, nonostante l'invio della raccomandata.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti nel valutare il reclamo così come proposto rileva che il C.U. n°135/A del Consiglio Federale in data 30/5/19 ha apportato sostanziali modifiche all'art. 39 NOIF e per quanto concerne il "Tesseramento dei calciatori" richiedendo, espressamente, come il relativo modulo di tesseramento debba essere *"sottoscritto da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale"*.

Quello esibito non reca la firma della reclamante, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale.

Il reclamo, pertanto, merita di essere accolto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, accoglie il ricorso presentato da Dominici Alessandra (genitore) per Manunza Federico (calciatore - n. 13.11.2001 – matr. FIGC 6893085), e per l'effetto, dichiara lo svincolo di quest'ultimo dalla società USD Usinese.

Ai sensi dell'art. 30, comma 21 CGS, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

Dispone restituirsi la tassa.

**4) 55 – SOLINAS GIOVANNA ANTONIA (GENITORE) PER RIU LEONARDO (CALCIATORE - N. 30.II.2001 – MATR. FIGC 6790119) CONTRO USD USINESE - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA ANNULLAMENTO TESSERAMENTO PER MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA RECLAMANTE).**

Propone reclamo innanzi alla Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, la sig.ra Solinas Giovanna Antonia, genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore Riu Leonardo chiedendo dichiararsi nullo e/o inesistente il vincolo pluriennale sottoscritto a favore della USD Usinese, per la stagione sportiva 2018/2019, dal momento che il relativo modulo di tesseramento non reca la sua firma ma, unicamente, quella del minore e dell'altro genitore, Il reclamo risulta inviato anche alla società di appartenenza, così come risulta versata la necessaria tassa.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, nel verificare la regolarità formale e sostanziale della richiesta ha provveduto a richiedere al Comitato Regionale Sardegna - L.N.D. la documentazione in originale, ivi compresa la copia del provvedimento avverso.

Allo stato non risulta pervenuta alcuna nota e/o controdeduzione ad opera della società, nonostante l'invio della raccomandata.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti nel valutare il reclamo così come proposto rileva che il C.U. n°135/A del Consiglio Federale in data 30/5/19 ha apportato sostanziali modifiche all'art. 39 NOIF e per quanto concerne il "Tesseramento dei calciatori" richiedendo, espressamente, come il relativo modulo di tesseramento debba essere "sottoscritto da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale".

Quello esibito non reca la firma della reclamante, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale.

Il reclamo, pertanto, merita di essere accolto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, accoglie il ricorso presentato da Solinas Giovanna Antonia (genitore) per Riu Leonardo (calciatore - n. 30.11.2001 – Matr. FIGC 6790119), e per l'effetto, dichiara lo svincolo di quest'ultimo dalla società USD Usinese.

Ai sensi dell'art. 30, comma 21 CGS, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

Dispone restituirsi la tassa.

**5) 56 – CHERCHI PASQUALINA CATERINA (GENITORE) PER PODDA MARCO (CALCIATORE - N. 12.1.2001 – MATR. FIGC 6877927) CONTRO USD USINESE - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA ANNULLAMENTO TESSERAMENTO PER MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA RECLAMANTE).**

Propone reclamo innanzi alla Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, a sig.ra Cherchi Caterina Pasqualina, genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minorenni Podda Marco chiedendo dichiararsi nullo e/o inesistente il vincolo pluriennale sottoscritto a favore della USD Usinese, per la stagione sportiva 2018/2019, dal momento che il relativo modulo di tesseramento non reca la sua firma ma, unicamente, quella del minore e dell'altro genitore,

Il reclamo risulta inviato anche alla società di appartenenza, così come risulta versata la necessaria tassa.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, nel verificare la regolarità formale e sostanziale della richiesta ha provveduto a richiedere al Comitato Regionale Sardegna - L.N.D. la documentazione in originale, ivi compresa la copia del provvedimento avverso.

Allo stato non risulta pervenuta alcuna nota e/o controdeduzione ad opera della società, nonostante l'invio della raccomandata.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti nel valutare il reclamo così come proposto rileva che il calciatore, nato il 12/1/2001, ha raggiunto la maggiore età in data 12/1/2019 e, pertanto, alla data di invio del reclamo lo stesso era maggiorenne ed avrebbe potuto e dovuto rappresentare in proprio le relative rivendicazioni; pur volendo valutare ad ampio raggio quanto rappresentato il reclamo non reca neanche la firma del calciatore e per adesione.

Allo stato, pertanto, il reclamo, appare inammissibile.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 30, comma 21 CGS, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

Dispone incamerarsi la tassa.

**Il Presidente del TFN**  
**Sez. Tesseramenti**  
Avv. Andrea Annunziata

**Publicato in Roma il 23 luglio 2019.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente della F.I.G.C.**  
Gabriele Gravina